



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, lì 02/12/2021

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 26/2021

COLLABORATORI

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

ESTEROMETRO SOSTITUITO DA E-FATTURA DAL 01.01.2022

Il provvedimento dell'Agenda delle Entrate prot. 293384/2021 del 28 ottobre 2021 è intervenuto ad apportare l'ennesima modifica al Provvedimento prot. 89787 del 30 aprile 2018, in materia di fatturazione elettronica, disponendo che a partire **dal 1° gennaio 2022 le operazioni attive** intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate da fattura elettronica; per quanto riguarda **le operazioni passive**, in luogo della presentazione del cd. Esterometro, le operazioni di integrazione / autofattura dovranno essere effettuate in formato elettronico, tramite emissione di e-fattura.

Dal 1° gennaio 2022 per la trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, occorrerà utilizzare le nuove regole tecniche e i nuovi termini di trasmissione stabili con il Provvedimento Prot. N. 89757/2018 e successive modificazioni.

Quanto sopra a seguito di quanto previsto dall'articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020, intervenuto in modifica all'articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015, con il quale è stato disposto che i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi al Sistema di Interscambio non più attraverso l'esterometro, bensì utilizzando il tracciato di fattura elettronica.

Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti

A partire dal 1°
Gennaio 2022



le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate tramite fattura elettronica.

Fino al 31 dicembre 2021 le fatture emesse verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato possono essere gestite anche in sola modalità analogica (ovvero "su carta"), ma in tal caso si rende obbligatorio la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. Esterometro).

A partire dal 2022 l'esterometro è stato abrogato, pertanto dal 1° gennaio 2022 la fattura emessa verso un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato:

Dovrà essere emessa in formato elettronico;

Indicando **codice destinatario XXXXXXX**;

Ricordando di inserire nell'anagrafica del cliente l'identificativo dello Stato Estero

Trasmessa telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ovvero:

Nel caso di fattura immediata, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (codice tipo documento TD01 oppure TD26 in caso di cessione di bene strumentale)

Nel caso di fattura differita, ex articolo 21 comma 4 lettera a) D.P.R. 633/72 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione (in presenza di DDT o idonea documentazione equivalente (codice tipo documento TD24)

Acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti

A partire dal 1°
Gennaio 2022

L'integrazione delle fatture / le autofatture relative agli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuati da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere documentate tramite fattura elettronica.

Non potrà più essere

possibile l'integrazione in modalità cartacea, per poi riepilogare il tutto con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Tale comunicazione, infatti, viene meno a partire dal 1° gennaio 2022.

Al fine di ottemperare occorrerà produrre un file xml conforme al tracciato di fatturazione elettronica, da trasmettere allo SDI, contraddistinto da specifici codici "Tipo documento" a seconda dell'operazione:

Codice Tipo Documento	Quando si usa
TD17	Autofattura emessa a fronte di acquisto di servizi dall'estero ax art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none"> • UE • Extra UE

TD18	Integrazione di fatture per acquisti intracomunitari di beni (articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993).
TD19	Integrazione di fatture relative ad acquisti di beni ai sensi dell'articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia (integrazione acquisto se C/P intracomunitario o autofattura se C/P extracomunitario); • Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano; • Acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA (ex art. 50-bis comma 4 lettera c) DPR 633/72); • Acquisti da soggetti non residenti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all'interno di un deposito IVA (codice natura IVA N.3.6).

ATTENZIONE - La trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione da parte del fornitore estero.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

NOTA BENE - Allegando una copia digitale (ad esempio una scansione in pdf) del documento originale ricevuto dal fornitore estero al file xml di tipo TD17 – TD18 – TD19, è possibile inviare in conservazione tale documento in abbinamento a quello di integrazione. Non si tratta di un obbligo, ma consente di usufruire del servizio di conservazione (anche quello fornito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate) anche per il documento originario che, in origine, è pervenuto in formato analogico.

In sostanza, **l'invio a Sdl del file xml con il codice "XXXXXXX" deve considerarsi "un rigo dell'esterometro", e non una fattura elettronica**, con le seguenti conseguenze: la prima, importante e da sottolineare, è **che il documento che ha natura di "fattura" è quello che è stato inviato al cliente, e non il file XML**, in maniera esattamente contraria a quanto avviene per le operazioni interne.

Se per le operazioni interne, infatti, **la fattura**, da un punto di vista legale, è **il file xml**, e quello "leggibile" inviato normalmente nel **formato pdf**, chiamato in gergo "**fattura di cortesia**" **non ha alcun valore legale** (salvo essere accettato come documento per le detrazioni Irpef, ecc.), **per le operazioni estere la fattura sarà la copia direttamente inviata al cliente estero** (in genere sotto forma di file pdf), mentre il file xml sarà un "**rigo di esterometro**".

Ciò comporta **che il documento inviato al cliente deve essere conservato a norma** (quindi in modalità cartacea o con conservazione sostitutiva), e non è sufficiente la conservazione del file xml o, peggio ancora, confidare nella conservazione di quel file da parte dell'Agenzia delle Entrate. Qualora, infatti, dovesse insorgere un **contenzioso con il cliente estero**, il documento comprovante l'avvenuta effettuazione dell'operazione sarà il **file pdf conservato a norma**, o la copia cartacea di quanto spedito via mail al cliente estero.

Tale conseguenza legale ha anche un impatto dal punto di vista sanzionatorio: se non viene inviato il file pdf al cliente, la sanzione è quella di omessa fatturazione; **se non viene inviato il file xml a Sdl, la sanzione è quella di omesso invio di un rigo di esterometro, pari a 2 euro**, riducibile, in caso di contestazione, a 0,67 euro



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



qualora si provveda alla definizione agevolata con il pagamento dell'atto di contestazione nel termine di 60 giorni (e sempre che la sanzione venga contestata).

Una **seconda conseguenza** derivante dal fatto che la "fattura" non è il file xml inviato a SdI, ma il pdf inviato al cliente, è che in caso di obbligo di **assoggettamento dell'operazione ad imposta di bollo**, la stessa non dovrebbe essere liquidata tramite SdI, ma in **modo "tradizionale"**, cioè con apposizione della marca sulla copia cartacea del documento, o con una richiesta di autorizzazione al pagamento del bollo in modo virtuale.

In questo senso, anche nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è specificato che il controllo sul corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle "fatture elettroniche", si limita a quelle **recapitate da SdI al cessionario/committente**, e quindi **non riguarda i "rigli di esterometro"** inviati con il codice "xxxxxxx".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati